



COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

Città Metropolitana di Catania

AREA IV – POLIZIA MUNICIPALE

Polizia Municipale

n. 70

Data 29.10.2019

Registro Generale

n. 778

data 30/10/2019

OGGETTO

Affidamento del servizio senza impegno di spesa di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica delle strade comunali interessate da incidenti stradali -

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso

che l'Ente - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto della salvaguardia dell'ambiente secondo quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente ;

che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di "depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze"; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

che l'Ente, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;

che le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:

- nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti

(lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.);

- nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

Considerato :

- che l'affidamento del servizio ad operatore esterno risulta vantaggioso per l'Ente, in quanto consente un notevole risparmio in relazione ai costi che deriverebbero qualora il servizio fosse condotto dal personale operaio del Comune, determinandosi un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse, non risultando altresì agevole l'avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;

- che per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un Operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze, nel rispetto delle prescrizioni normative;

– che, a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi, l'Ente beneficerà del servizio di ripristino post incidente anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto;

- che l'Ente, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di Operatore esterno, non è investito di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente con l'Operatore incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come *concessione di servizi* conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 lett. vv) del Decreto Legislativo n. 50/2016, pertanto, *“la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”*; nella fattispecie l'Operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali.

Considerato ancora

- che l'Ente, ai fini del regolare e trasparente affidamento del servizio ha individuato, sin d'ora, le tipologie degli interventi, i caratteri e i requisiti essenziali ai fini dell'efficace realizzazione del servizio su tutta la rete stradale afferente all'Ente;

- che le tipologie di intervento che si intendono affidare all'interno del *servizio di ripristino post incidente*, consistono nell'attività eseguita in situazione di emergenza, tesa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali, post incidente, consistente nella pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze mediante:

- *“intervento standard”*, ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli sulla strada;
- *“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”*, ossia gli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente;
- *“interventi perdita di carico”*, ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile;

- “interventi rilevanti”, l’attività di bonifica di siti inquinati a seguito di incidenti di grave entità che determinano la dispersione sul sedime stradale e sulle sue pertinenze di merci pericolose trasportate.

che l’Ente, in virtù dei precipi interessi che vengono in rilievo e che s’intendono tutelare con l’affidamento del servizio di ripristino post incidente (l’incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori) intende realizzare detto servizio attraverso Operatore esterno che con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa, possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;

che i requisiti minimi di cui l’Operatore esterno deve disporre sono i seguenti:

- possesso dei requisiti di moralità di cui all’articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
- iscrizione presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per l’attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;
- possesso dei requisiti per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, previsti dalle norme vigenti in materia;
- regolarità del Durc (documento unico regolarità contributiva);
- disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell’ordine, enti gestori/proprietari di strade), che garantisce tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate;
- capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
- possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni, salvo casi di comprovata impossibilità. Tali parametri indicano l’arco temporale che comincia dall’attivazione da parte delle Forze dell’Ordine alla sala operativa e si conclude con l’arrivo della struttura operativa sul luogo dell’incidente;
- disponibilità di una adeguata polizza di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l’eventuale non corretta esecuzione degli interventi eseguiti ;

valutato inoltre che il citato servizio non prevede oneri a carico dell’Ente, poiché il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, per cui i costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati;

ritenuto che il valore stimato della concessione del servizio, calcolato sulla base di una stima desunta dai dati statistici del numero di interventi effettuati nel quinquennio 2014 – 2019 (due interventi) sulle strade di competenza dell’Ente e del presunto valore medio dei risarcimenti erogati dalle compagnie di assicurazione a fronte di detti interventi che si possono stimare in circa € 500,00 per complessivi € 1.000,00 al netto di iva, è complessivamente inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa;

ritenuto, di avvalersi di una procedura sotto soglia per l'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del d.lvo n.50/2016, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico del servizio, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza;

che in data 28 giugno 2019 è pervenuta proposta di affidamento del servizio di ripristino post incidente, della società "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", con sede legale a Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n. 25;

considerato che la proposta dell'impresa è coerente con le esigenze di sicurezza stradale dell'Ente come enunciate in premessa, perché consente di ovviare alle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, e/o a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica degli utenti della strada;

richiamato l'art. 32 del D.Lvo n. 50/2016 il quale dispone che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionali, ove richiesti;

preso atto, pertanto, che la presente concessione ha le seguenti caratteristiche:

- a)- l'oggetto dell'affidamento è quello di ripristinare la funzionalità viaria al verificarsi di sinistri stradali e/o perdite di carichi sulla carreggiata;
- b)- l'importo stimato è pari ad € 3.000,00 nel triennio 2019 – 2022;
- c)- la ditta affidataria è individuata in Sicurezza e Ambiente spa con sede legale a Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n. 25;
- d)- che le ragioni della scelta di Sicurezza e Ambiente S.p.A. residuano nel fatto che ha maturato un'esperienza pluriennale nel settore ed è accreditata da numerose Amministrazioni Pubbliche, possedendo i requisiti tecnico – professionali;

considerato che sussistono le condizioni per procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, che prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

precisato che nella concessione in parola non vi sono costi a carico dell'ente;

vista la dichiarazione sostitutiva del titolare della ditta relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), numero di protocollo Inail 18715950, con scadenza 19.02.2020, e che lo stesso risulta REGOLARE;

Acquisito sull'apposita piattaforma telematica dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il codice identificativo di gara (Smart Cig) n. ZC72A6904D;

visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

visto il provvedimento sindacale nr. 21 del 3 luglio 2019, di nomina del funzionario responsabile dell'area IV-polizia municipale;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse e l'allegata convenzione parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) l'affidamento del servizio a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", con sede in Largo Ferruccio Mengaroni, 25 - 00133 Roma (RM), C. F. e P. IVA 09164201007, con le modalità e alle condizioni contenute nella "Convenzione" che - allegata sotto la lettera "A" - costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; il servizio ha ad oggetto l'esercizio delle tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, descritte in premessa;
- 3) di approvare il documento "atto funzionale alla convenzione" allegato B alla presente;
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell'area;
- 5) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento che si attesta essere il sottoscritto responsabile dell'area IV – polizia municipale ;
- 6) di dare atto che il servizio è concesso per anni 3 (tre), con impegno per il concessionario di garantire la continuità del servizio fino all'assegnazione esecutiva con eventuale nuovo affidatario;
- 7) di dare atto che l'affidamento del citato servizio non prevede oneri a carico dell'Amministrazione, né dei cittadini, e che l'importo economico stimato è pari a € 2.000,00 nel triennio 2019-2022;
- 8) di stabilire che l'obbligazione contrattuale avverrà mediante sottoscrizione della "Convenzione" a mezzo di scrittura privata;
- 9) dare atto che il presente provvedimento ai sensi del d.lvo n.33/2013 è rilevante ai fini della pubblicazione nell' Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, sezione provvedimenti/sotto-sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;
- 10) di disporre:
 - la pubblicazione del provvedimento all'albo telematico dell'ente;
 - la trasmissione del provvedimento all'ufficio di segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Mirabella Imbaccari, 29.10.2019

Il Responsabile dell'Area IV

F.to Speranza

N. 1252 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo on- line al n. 1252 della rete per giorni 15 consecutivi
dal 30/10/2019 al 14/11/2019

Data, 30/10/2019

Il Responsabile del servizio

F.to Interlandi